

Tribunale di Napoli

Sezione Previdenza e Lavoro

RICORSO ex art.700 c.p.c.

con

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

PER: la sig.ra **Della Corte Anna** (c.f.: **DLLNNA81D69F839B**), nata a Napoli il 29/04/1981 e residente in Forio d'Ischia (NA) alla Via Provinciale Lacco n.233, rappresentata e difesa, - giusta procura in calce su foglio separato-, dall'Avv. Emmanuel Pettorino (c.f.: PTTMNL90H22E329C) del Foro di Napoli, et elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ischia (NA) alla Via Venanzio Marone, n.6, dichiarando di voler ricevere comunicazioni, avvisi et notifiche all'indirizzo P.E.C.: avvocatoemmanuelpettorino@pec.it

-ricorrente-

CONTRO: il **M.I.U.R. – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (c.f.: **80185250588**) in persona del Ministro p.t., con sede in Roma (RM) al Viale Transtevere n.76/A – P.E.C.: urp@postacert.istruzione.it, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla Via Armando Diaz, 11 – P.E.C.: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente-

NONCHÉ: l'**Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli - U.S.P.** (c.f. e P.IVA: **80033300635**), in persona del Dirigente p.t., con sede in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, 55 – P.E.C.: uspna@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via A. Diaz, 11 – P.E.C.: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente-

NONCHÉ: il **M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, (c.f.: **80039860632**) con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55 – P.E.C.: drca@postacert.istruzione.it, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla Via A. Diaz, 11 – P.E.C.: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente-

NONCHÉ: tutti i **DOCENTI**, potenzialmente controinteressati, inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria nella Provincia di Napoli per l'anno accademico 2023/2024, tanto in posizione precedente quanto in posizione successiva, ove e per le ipotesi in cui siano da considerarsi interessati, con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica del presente ricorso e del pedissequo emanando provvedimento di fissazione dell'udienza ed ogni ulteriore atto conseguenziale.

-resistenti-



PREMESSO IN FATTO

- l'istante, insegnante di scuola primaria con sede di titolarità presso l'istituto di Pordenone, essendo residente con la sua famiglia nel comune di Forio d'Ischia, ha sempre beneficiato, a far data del sisma del 21/8/2017, dei provvedimenti in favore del personale scolastico educativo ed ATA residente o dimorante nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia per il sisma del 21/8/2017 e segnatamente dell'assegnazione provvisoria presso l'istituto scolastico di Forio d'Ischia;
- tali provvedimenti sono stati prorogati per l'Anno Scolastico 2023/2024 con provvedimento ministeriale n.36784 protocollato il dì 21/6/2023, con il diritto della ricorrente a permanere anche per il corrente anno scolastico in assegnazione provvisoria presso l'istituto scolastico di Forio d'Ischia;
- senonché, pur avendo fatto regolare istanza di assegnazione provvisoria presso la sede scolastica di Forio, il MIUR non ha provveduto alla conferma della proroga presso il suddetto istituto scolastico, negando in sostanza il provvedimento di favore sopra citato.
- Ed invero, la sig.ra Della Corte Anna, docente a tempo indeterminato (scuola primaria posto comune) presso la scuola "A. Rosmini" di Pordenone, avanzava domanda di trasferimento in data 10/03/2023, per ordine di gradimento "COMUNE", dalla provincia di Pordenone, sede di titolarità alla provincia di Napoli, e precisamente presso uno degli istituti scolastici siti sull'Isola d'Ischia, per l'a.s. 2023/2024. Domanda che veniva protocollata al n. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.9102580.10-03-2023;
- all'esito delle operazioni di assegnazione, non avendo ottenuto il trasferimento per mancanza di posti disponibili, con domanda del 28/06/2023 recante n. protocollo MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO-POLIS.9697756.28-06-2023, la sig.ra Della Corte Anna chiedeva l'assegnazione provvisoria per la scuola primaria per l'anno scolastico 2023/2024 presso la scuola di Forio d'Ischia, come già avvenuto negli anni precedenti, sfruttando le agevolazioni per il personale residente nei comuni terremotati ed alluvionati, tra cui figura, appunto il comune di Forio d'Ischia, ove la ricorrente è residente, ed invocando, altresì, la precedenza di cui all'art. 8 co.1 punto VI ed il mantenimento in servizio presso la scuola di Forio, in virtù del decreto terremoto;
- la docente proponeva la domanda di assegnazione provvisoria, usufruendo (come sempre) della precedenza, di cui all'art. 8 comma 1 punto VI lettera p) del C.C.N.I. essendo coniuge di assistente capo coordinatore di PS trasferito sull'Isola d'Ischia a far data dal 2014, secondo cui ha diritto a precedenza "*il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all' art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni.*";



- tale precedenza viene riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il Comune o Distretto sub-comunale di riferimento anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinior che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni;
- all'atto della compilazione della domanda di assegnazione provvisoria, per mero errore materiale non veniva barrato sulla domanda anche il posto sulla "COMUNE" ed indicando correttamente di aver prestato servizio per almeno anni 1 su "posto di sostegno", ovvero presso la scuola di Forio d'Ischia, giusto decreto post-terremoto;
- avvalendosi della procedura di correzione degli errori prevista dalla legge presentava reclamo nei 5 giorni dall'uscita delle graduatorie provvisorie senza ottenere l'assegnazione in Forio ex Decreto Terremoto, indicando anche di voler concorrere sull'assegnazione provvisoria del posto "COMUNE", nonché ribadendo il diritto al mantenimento di servizio della sede di Forio d'Ischia che si riporta:

*"Da famigliapapponedellacorte <famigliapapponedellacorte@pec.it>
A infanzia primaria.na@istruzione.it; uspna <uspna@postecert.istruzione.it>
Cc*

Data Fri Aug 11 09:49:10 CEST 2023

*Oggetto Fw: Reclamo avverso graduatoria Assegnazione Provvisoria/Utilizzazione
anno scolastico 2023/24*

La sottoscritta Anna Della Corte nata a Napoli il 29/04/1981 e residente a Forio in via Prov.le Lacco 233, in qualità di docente a tempo indeterminato (scuola primaria posto comune) presso la scuola "A.Rosmini" di Pordenone, avendo preso visione della graduatoria relativa alle utilizzazioni,/assegnazioni provvisorie classe di concorso primaria pubblicata il 10/08/2023 presenta, ai sensi del C.C.N.I. Vigente

RECLAMA

avverso la stessa per i seguenti motivi:

*Mancata attribuzione della precedenza in osservanza della circolare nr. **U.0036784 del 21/06/2023** (che si allega in copia) per le docenti residenti nelle zone colpite dal sisma del 21/08/2017 sull'isola d'Ischia che fa riferimento alla nota nr.**5742/2023 del 25/05/2023** in osservanza del provvedimento del Ministero dell'Istruzione prot. **00208 del 02/08/2022**. (che si allega in copia).*

Si rappresenta inoltre che restano invariate le condizioni familiari che hanno portato negli ultimi 3 anni scolastici all'assegnazione provvisoria presso l'Istituto comprensivo "Forio I" sito nel territorio di residenza della scrivente e che nella suindicata graduatoria è presente una docente con lo stesso nome e cognome ma con dati differenti della sottoscritta.

certa di un cortese e sollecito riscontro, in porge distinti saluti

docente Anna Della Corte

email: famigliapapponedellacorte@gmail.com

pec: famigliapapponedellacorte@pec.it

cell: 3209166599 - 3500457990

Forio 11/08/2023"



- con la pubblicazione delle assegnazioni definitive, la ricorrente non risultava in alcuna delle graduatorie per i plessi ivi indicati, ed in particolare quello di Forio d'Ischia che occupava in precedenza, né tantomeno veniva concessa la possibilità di “messa a disposizione” presso di essi, garantita *ex lege* qualora ricorrano i presupposti, come nella specie, e qualora non vi sia disponibilità di posti;
- nonostante il tempestivo reclamo del dì 1/9/2023, la Della Corte non risultava in alcuna graduatoria, restando assente anche per la “messa a disposizione”.
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con la comunicazione prot. “U.0036784.21-06-2023”, avente ad oggetto “invito a voler adottare anche per l'anno scolastico 2023/2024 provvedimenti in favore del personale scolastico docente, educativo ed ATA residente o dimorante in maniera stabile nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21.08.2017.”, rappresentava che, con l'Intesa del 13 giugno 2023, era stato prorogato anche per l'a.s. 2023/2024 il CCNI 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie relative al triennio 2019-22 e integrato l'art. 3, comma 5, del CCNI con l'estensione della misura ivi prevista anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'Isola di Ischia, consentendo, in tal modo, di demandare alla contrattazione decentrata a livello regionale la possibilità di definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione del personale docente, educativo ed ATA oltre quelli previsti dall'art. 5 del CCNI, stante appunto il permanere delle condizioni di fragilità in cui ancora vive la popolazione residente o dimorante in maniera stabile nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 21.8.2017.

Da quanto premesso in fatto risulta evidente il buon diritto dell'odierna ricorrente a rivendicare l'assegnazione provvisoria su sede di servizio oggetto di preferenza, pertanto è necessario adire la giustizia ex art 700 c.p.c., per i seguenti motivi di

DIRITTO

AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO

Nessun dubbio sussiste sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi dinanzi al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro. In materia di personale scolastico, ove la p.a. non esercita alcuna discrezionalità ma verifica solo l'esistenza di requisiti predeterminati da atti normativi, si versa fuori del residuo ambito di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego privatizzato, per cui ne va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore di quello ordinario del lavoro poiché la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 4, è limitata a quelle derivanti dall'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento, per cui non vi resta ricompresa la fattispecie di tutti coloro che siano in possesso



di determinati requisiti, in quanto preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili, perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione; si tratta di atti che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (v. d.lg. n. 165 del 2001, art. 2 comma 1), non possono che catalogarsi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato (v. D.lgs. n. 165 del 2001, art. 5 comma 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con la tutela di cui all'art. 2907, c.c.: principio già enunciato (*cfr. Cass. civ., sez. un., sent. n. 4 1203/2000, n. 11404/2003, n. 1989/2004*). (T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. I del 15 gennaio 2010). L'Articolo 63 decreto legislativo 165/2001 ha devoluto al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. Mentre restano devolute alla gestione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali ove esula dalla nozione di concorso, secondo la costante giurisprudenza amministrativa condivisa dalla Suprema Corte, la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria, preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si rendono disponibili in favore di coloro che siano in possesso di determinati requisiti. Si precisa che la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella materia di cui trattasi non è riferibile ad un presunto diritto all'assunzione, bensì nel diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimino la corretta attribuzione della sede, retta da regole di fatto e predeterminate. Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – VI^a Sez. con ordinanza n.10449 del 22 maggio 2015.

SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS

MANCATA APPLICAZIONE DELLA PROROGA ANCHE PER L'A.S. 2023/2024 DEI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEL PERSONALE DOCENTE RESIDENTE NEI COMUNI TERREMOTATI ED ALLUVIONATI, TRA CUI IL COMUNE DI FORIO D'ISCHIA DI RESIDENZA DELLA RICORRENTE, CON CONSEGUENTE MANCATA ASSEGNAZIONE DELLA SEDE SCOLASTICA DI FORIO D'ISCHIA

Come noto, l'assegnazione provvisoria è un provvedimento di durata annuale, destinato ai docenti con contratto a tempo indeterminato (docenti di ruolo), che può essere richiesto per motivi di famiglia (ricongiungimento al genitore, al coniuge, al convivente, ecc.) oppure per motivi di salute, come espressamente previsto nel CCNI sulle Utilizzazioni e sulle Assegnazioni



provvisorie relative all'anno 2023/2024 che ne regola la disciplina, oppure per situazione dovute appunto agli stati di calamità naturale (terremoto o alluvioni che hanno interessato i comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio.

Dette operazioni seguono quelle di utilizzazione a domanda o d'ufficio dei docenti (risultati soprannumerari o in esubero) e **PRECEDONO QUELLE DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE**. Difatti, come emerge dall'art. 1 del Regolamento sulle supplenze dei docenti (d.m. n. 131/2007), *“Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, NEI CASI IN CUI NON SIA STATO POSSIBILE ASSEGNARE ALLE CATTEDRE E AI POSTI DISPONIBILI PERSONALE di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, **COMUNQUE, A QUALSIASI TITOLO, PERSONALE DI RUOLO**, si provvede con: a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.”*

Tale dispositivo normativo è stato confermato e recepito con l'O.M. n. 60 del 10.07.2020, istitutivo delle Graduatorie Provinciali e d'Istituto che all'art. 2, comma 1 testualmente recita: *“Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'attico/o 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si provvede ai sensi del presente articolo”*.

I posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal “QUADRO ANNUALE COMPLESSIVO DELLE DISPONIBILITÀ ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI” che, come disposto dall'art. 1 CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie a.s. 2019/2022, deve essere predisposto dalla Direzione Regionale, come pure a livello provinciale, “PRIMA di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO. SS. territori”, con obbligo di tempestiva informazione alle OO.SS. “ANCHE SU EVENTUALI DISPONIBILITÀ SOPRAGGIUNTE E SULLAMOTIVAZIONE DELLE STESSE”.

Pertanto, il personale della scuola (docente, educativo ed ATA) ha la possibilità di partecipare alla “mobilità annuale”, cioè di poter prestare servizio per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità. Due gli istituti possibili per la mobilità annuale: l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria. veniva concessa la possibilità di “messa a disposizione” presso di essi, garantita ex



lege qualora ricorrano i presupposti, come nella ispecie, e qualora non vi sia disponibilità di posti.

La Della Corte ha quindi diritto all'assegnazione della sede scolastica in Forio d'Ischia, già ricoperta gli scorsi anni, giusta proroga anche per l'a.s. 2023/2024 dei provvedimenti in favore del personale docente residente nei comuni terremotati ed alluvionati, tra cui il comune di Forio d'Ischia di residenza della ricorrente, in virtù della proroga di tali agevolazioni (cfr. Circolare MIUR del 21/06/2023 n.36784 che si trascrive:

Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it
TEL: 0658492926 - 0658494990 - Sito web: <http://www.miur.gov.it/web/guest/DGPER>

Al Sindaco di Lacco Ameno (NA)
Dott. Giacomo Pascale
protocollo@pec.comunelaccoameno.it

e, p.c. **All' Ufficio di Gabinetto**
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Commissario straordinario ricostruzione Ischia
On.le Avv. Giovanni Legnini
commricostruzioneischia@pec.it

All' Ufficio scolastico regionale per la Campania
Dott. Ettore Acerra
drca@postacert.istruzione.it

Oggetto: invito a voler adottare anche per l'anno scolastico 2023/2024 provvedimenti in favore del personale scolastico docente, educativo ed ATA residente o dimorante in maniera stabile nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21.08.2017.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 5742/2023 del 25.5.2023, concernente l'oggetto, con cui è stato rappresentato il permanere delle condizioni di fragilità in cui ancora vive la popolazione residente o dimorante in maniera stabile presso i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21.08.2017 e dall'alluvione del 26.11.2022.

Con la succitata nota, nelle more dell'adozione di interventi volti a dare soluzione stabile alla situazione prospettata, è stato chiesto di disciplinare anche per l'anno scolastico 2023-2024 le utilizzazioni del personale docente, educativo e ATA delle scuole site nei Comuni interessati dal sisma del 21.8.2017 e dall'alluvione del 26.11.2022, secondo le modalità seguite negli anni precedenti.

Al riguardo, si rappresenta che, con l'Intesa del 13 giugno 2023, disponibile sul sito web del MIM, è stato prorogato, per l'a.s. 2023/24, il CCNI 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie relative al triennio 2019-22 e integrato l'art. 3, comma 5, del CCNI con l'estensione della misura ivi prevista anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'Isola di Ischia, consentendo, in tal modo, di demandare alla contrattazione decentrata a livello regionale la possibilità di definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione del personale docente, educativo ed ATA oltre



quelli previsti dall'art. 5 del CCNI, stante appunto il permanere delle condizioni di fragilità in cui ancora vive la popolazione residente o dimorante in maniera stabile nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 21.8.2017.

Tanto rappresentato, si invita il direttore dell'USR Campania a prendere con la massima consentita urgenza le iniziative di competenza e, con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra).

In subordine, anche in applicazione della precedenza di cui all'art.8 co.1 lett.p, la ricorrente ha diritto alla assegnazione provvisoria, con messa a disposizione presso una delle strutture scolastiche del Comune di Ischia.

Atal uopo, il Consiglio di Stato ha così statuito: “[...] *Ai fini della predetta precedenza (art.8 comma 1 punto VI lettera p) del C.C.N.L) e conseguente ricongiungimento, in caso di mancata assegnazione provvisoria per mancanza di disponibilità, a favore del docente può essere disposto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione.*” (cfr. **Consiglio di Stato– Sez. VI – Sent. n. 181 del 19.2.1994**).

Non vi è chi non veda, inoltre, come la Della Corte abbia prontamente proposto reclamo alla graduatoria di assegnazione provvisoria, *ut supra* indicata, e di come gli odierni resistenti senza aver offerto alcun riscontro, abbiano provveduto alla rettifica delle graduatorie senza tener conto della domanda e della rettifica della stessa nei termini di legge.

SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA

Con riferimento al *periculum in mora*, ed in particolare al fondato pericolo di “*pregiudizio imminente ed irreparabile*” cui è esposto il diritto qui azionato in via d'urgenza dall'odierna ricorrente ai sensi dell'art. 700 c.p.c., basti evidenziare due circostanze ontologicamente evidenti e di immediata percezione, e cioè:

a) in primo luogo, il provvedimento richiesto in via d'urgenza ha lo scopo di soddisfare il diritto dell'odierna ricorrente ad essere provvisoriamente assegnata **per l'anno scolastico già in corso (2023-2024)** ad un posto di assegnazione provvisoria o di messa a disposizione presso un Istituto scolastico dell'Isola d'Ischia e/o comunque della Provincia di Napoli, il più vicino possibile al luogo di ricongiungimento indicato in domanda , come era già avvenuto per i precedenti Anni scolastici, anche usufruendo del Decreto Terremoti;

b) l'odierna ricorrente è stabilmente residente a Forio d'Ischia (NA), distante ben oltre 300 km dal comune di titolarità (Pordenone) dove sarebbe costretta ad abitare, in assenza dell'accoglimento del presente ricorso; la presente circostanza è vieppiù significativa in considerazione del fatto che l'odierna ricorrente ha insegnato a Forio d'Ischia durante lo scorso anno scolastico 2022/2023 e che in quest'ultimo comune risiede la propria famiglia composta anche dai figli Giovanni ed Eleonora, minori, cui età è di tutta evidenza la necessità della figura materna.



Per quanto precede, appaiono pienamente sussistenti entrambi i requisiti previsti dalla legge al fine della concessione del richiesto provvedimento in via d'urgenza, **la cui utilità scemerebbe con il trascorrere di ciascun singolo giorno fino a risultare completamente inutiliter dato qualora si dovesse esperire un ordinario giudizio di merito**, sia per la fisiologica durata dell'anno scolastico (con termine a giugno 2024), sia per gli irreparabili pregiudizi cui continuerebbero ad essere esposti sia la famiglia dell'odierna ricorrente (e, segnatamente, i propri figli minori di 16 e 17 anni), e sia il/i minore/i handicappato/i privato/i dell'idoneo sostegno che sarebbe offerto dalla competente ricorrente in luogo dei docenti attualmente assegnati, privi sia della titolarità su posto di sostegno che di qualsiasi titolo di specializzazione.

In definitiva, la concessione del richiesto provvedimento in via d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* appare l'unico strumento di tutela effettiva del diritto azionato dall'odierna ricorrente, il cui soddisfacimento è possibile solo ed esclusivamente attraverso **l'immediata integrazione nelle graduatorie di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria, disapplicando i provvedimenti del resistente U.S.P. avverso cui si ricorre, e con l'assegnazione dell'odierna ricorrente presso una delle strutture ivi indicate nella domanda presentata il dì 28/06/2023 recante n. protocollo MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.9697756.28-06-2023**, poi illegittimamente annullata. In considerazione del progressivo scemare dell'efficacia della tutela richiesta con il trascorrere di ogni singolo giorno (per l'evidente circostanza che l'assegnazione provvisoria riguarda esclusivamente l'anno scolastico in corso con termine giugno 2024), **si chiede che l'adito Tribunale provveda immediatamente inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669 sexies, co. 2 c.p.c.**

* * * * *

Tanto premesso e ritenuto, l'istante *ut supra* rapp.ta difesa et elett.te domiciliata

RICORRE

all'Ill.mo Sig. Giudice designando presso il Tribunale Civile di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, ai sensi degli artt. 700 e 669 e seguenti c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- In via principale e cautelare, anche inaudita altera parte
 1. riconoscere, accertare e dichiarare, il diritto della sig.ra Della Corte Anna residente in Forio d'Ischia, comune terremotato ad usufruire dell'assegnazione provvisoria (*rectius*: messa a disposizione) anche per l'anno scolastico 2023/2024 su posto comune AN o di sostegno presso L'Istituto Comprensivo 1 di Forio d'Ischia così come avvenuto negli anni precedenti (cfr. (graduatoria assegnazioni provvisorie interprovinciali del 09.08.2022 n. 0013186 in allegato) in virtù delle disposizioni di favore per i terremotati ed alluvionati in premessa indicate o in subordine, riconoscere, accertare e dichiarare il diritto di precedenza contemplato



nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., all'art. 8 comma 1 punto IV lettera I del C.C.N.I. del 08.07.2023 quale coniuge convivente di militare in servizio dal 2016 quale assistente capo coordinatore presso il Commissariato di PS di Ischia, nonché dal decreto post terremoto del 2017 essendo residente in Forio comune terremotato e, pertanto, il diritto ad ottenere l'assegnazione o in altro comune dell'isola d'Ischia o in subordine in un altro Comune della Provincia di Napoli, secondo le preferenze indicate in domanda, su posto COMUNE con conseguente revoca e/o rettifica della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale pubblicata e delle assegnazioni provvisorie interprovinciali pubblicate con la quale è stata esclusa la ricorrente, erroneamente, per mero errore materiale all'atto della compilazione della domanda di assegnazione provvisoria e senza tener conto del reclamo correttamente inoltrato nel termine di gg 5 dall'uscita delle graduatorie provvisorie;

2. Conseguentemente, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ufficio Territoriale di Napoli, in persona del suo L.R.P.T., di provvedere all'immediata assegnazione provvisoria, in favore della ricorrente, della sede dell'Istituto Comprensivo 1 di Forio d'Ischia o in subordine dell'isola d'Ischia o in un altro Comune della Provincia di Napoli, secondo le preferenze indicate in domanda, su posto COMUNE o di sostegno.
 3. Disporre contestualmente al decreto inaudita altera parte, il termine entro il quale proporre la domanda giudiziale di merito.
 4. In subordine fissare l'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio, con relativo termine per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari.
 5. Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.
- Condannare, in ogni caso, le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze.

IN VIA ISTRUTTORIA

si deposita:

- domanda di trasferimento n. protocollo MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.9102580.10-03-2023;
- domanda di assegnazione provvisoria per l'A.S. 2023/2024 n. protocollo MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO-POLIS.9697756.28-06-2023;
- domanda di assegnazione provvisoria per l'A.S. 2022/2023 n. protocollo MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.7978244.20-06-2022;
- domanda di assegnazione provvisoria per l'A.S. 2021/2022;



- reclamo dell'11.8.2023 avverso graduatoria Assegnazione Provvisoria_Utilizzazione anno scolastico 2023_24 in formato .eml;
- circolare MIUR m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0036784.21-06-2023;
- graduatoria di graduatoria assegnazioni provvisorie interprovinciali del 09.08.2022 n. 0013186.

Con riserva di ogni ulteriore richiesta di prova, anche all'esito della costituzione di controparte.

S.J.

Ischia, il 21 settembre '23

Avv. Emmanuel Pettorino

ISTANZA

per la determinazione delle modalità di modifica ex art. 151 c.p.c.

Il sottoscritto Avv. Emmanuel Pettorino, in qualità di difensore della sig.ra Della Corte Anna (c.f.: **DLLNNA81D69F839B**), nata a Napoli il 29/04/1981 e residente in Forio d'Ischia (NA) alla Via Provinciale Lacco n.233

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente a veder accolta la domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2023/24, secondo l'ordine delle preferenze indicate in domanda, segnatamente all'interno della Provincia di Napoli e, soprattutto, del Comune di Forio d'Ischia o di altro Comune dell'Isola d'Ischia;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti presenti nella graduatoria per le assegnazioni provvisorie della Provincia di Napoli e dei Comuni dell'Isola d'Ischia;
- sussistendo, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi e i relativi indirizzi degli eventuali controinteressati e che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per il ricorrente non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento;

CHIEDE



all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito di volere autorizzare, esclusivamente per i controinteressati presenti nella graduatoria per le assegnazioni provvisorie della Provincia di Napoli - l'a.s. 2023/24 - la notificazione ai sensi dell'art 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e pertanto anche per via telematica, mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto sul sito internet dell'Amministrazione di competenza e segnatamente sul sito web dell' Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e dell'Abruzzo e conseguentemente di **ordinare detta pubblicazione ad esclusivo carico dell'Amministrazione resistente.**

Ischia, il 21 settembre '23

Avv. Emmanuel Pettorino

